

Accertamenti in base agli studi di settore: inefficace la difesa del contribuente che si limita ad una generica doglianza in tema di localizzazione territoriale dell'attività svolta

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria - Sezione II - Sentenza (CTP) n. 104 del 26 ottobre 2005

Presidente: Bosio, Relatore: Grillo

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Legittimità - Ricorso del contribuente basato su doglianze in tema di localizzazione territoriale in centri abitati di modeste dimensioni dell'attività svolta - Non accoglimento

In massima

La localizzazione territoriale dell'attività svolta in Comuni di piccole dimensioni non giustificano il mancato raggiungimento dei ricavi-soglia. (*Massima non ufficiale*)

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, Sez. II, riunita con l'intervento dei Signori: Bosio Achille (Presidente), Grillo Franco (Relatore), Guerrieri Ferruccio (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. ---/2005 depositato il 19/01/2005
— avverso Avviso di Accertamento n. --- Addiz. IRPEF 2000

contro

Agenzia Entrate Ufficio Novi Ligure

proposto dal ricorrente: M.M.
difeso da: L. Dott. F.

— avverso Avviso di Accertamento n. --- IVA + IRPEF + IRAP 2000

contro

Agenzia Entrate Ufficio Novi Ligure

proposto dal ricorrente: M.M.
difeso da: L. Dott. F.

— avverso Avviso di Accertamento n. --- Assente
2000 INPS

contro

Agenzia Entrate Ufficio Novi Ligure

proposto dal ricorrente: M.M.
difeso da: L. Dott. F.

Oggetto della domanda, Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Con ricorso in data 03.01.2005 il Sig. M.M. opponeva l'avviso n. --- con il quale l'Agenzia delle Entrate di Novi Ligure accertava per l'anno 2000 maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati ai fini IRPEF, IRAP ed IVA con conseguente applicazione di sanzioni.

La maggiore pretesa tributaria trovava ragione nell'applicazione dei cosiddetti studi di settore che avrebbe comportato un sensibile scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli accertati dal fisco.

A motivo dell'interposta opposizione il ricorrente deduceva la modestia della propria attività di taxista a Novi Ligure e l'inattendibilità dei risultati cui la automatica applicazione della norma aveva portato senza tener conto di tutta una serie di fattori negativi che caratterizzano quel tipo di attività svolta in un centro di modeste dimensioni.

Concludeva, pertanto per l'annullamento dell'avviso impugnato e la conferma dei valori dichiarati.

Resisteva, di contro, l'Ufficio affermando la correttezza del proprio operato nel rispetto delle norme evidenziando, comunque, la rispondenza degli studi di settore alle diverse situazioni reddituali e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso impugnato.

Osserva

Il ricorso interposto dal contribuente non appare fondato e, in quanto tale, non potrà trovare accoglimento.

La determinazione dei redditi in base all'applicazione degli studi di settore consente comunque al contribuente di contestarne le risultanze evidenziando ragioni particolari che, non sufficientemente considerate dal Fisco, potrebbero

portare ad una diversa determinazione dei ricavi.

Nel caso di specie, però, il ricorrente si è limitato ad una generica doglianza relativa al fatto che l'attività svolta, quella di taxista, imponga costi praticamente uguali sia che ci si trovi ad operare in una città con milioni di abitanti sia che, invece, si operi in un piccolo centro come Novi Ligure.

In tal caso, infatti, le due capacità reddituali non potrebbero essere assimilate a fronte della evidente e ben diversa domanda.

Proprio per ovviare a tale inconveniente la norma applicata ha precisato che si tenga conto della diversa localizzazione territoriale dell'attività svolta mediante l'utilizzo di un criterio che consiste nell'inserimento del comune dove ha sede l'attività in una media di comuni con caratteristiche identiche per numero di abitanti, reddito, istruzione, abitudini etc.

In tal modo si evita di creare iniqui paralleli tra attività apparentemente identiche per costi e requisiti ma, di fatto, aventi ben diverse redditività per ubicazione dell'esercizio.

Nel caso di specie il ricorrente ha lamentato l'iniquità della determinazione del reddito probabilmente ignorando che l'operazione già teneva conto di quel criterio di fatto invocato dallo stesso contribuente.

E poiché il ricorso non pare contenere altre ragioni di doglianza non risulta possibile il suo accoglimento.

Poiché però l'applicazione degli studi di settore comporta, comunque, una difficoltosa interpretazione della relativa norma che a volte costringe a complesse analisi di elementi del reddito inducendo in errore contribuente, pare equo disporre la compensazione delle spese.

Dispositivo

Del pronunciamento emesso a fronte del ricorso n. ---, ---

proposti da: M.M.

contro: Agenzia Entrate Ufficio Novi Ligure

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, respinge il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.